

Milano, 10 ottobre 2017

Fai perdere le tue tracce! (per lo meno sul web)

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc...sono i social network che, ogni giorno, ci permettono di essere connessi 24 ore su 24 e di diffondere, continuamente, una quantità innumerevole di dati personali.

Per non parlare poi dei motori di ricerca che ci consentono di risalire a qualsiasi tipo di informazione su qualunque individuo, con una rapidità ed esaustività notevoli.

Il punto è: e se non volessimo essere rintracciati? O meglio ancora, se volessimo essere certi che il nostro nome e/o la nostra immagine non siano riconducibili a fatti o eventi che possano pregiudicare la nostra reputazione?

Da sempre, l'uomo ha dovuto confrontarsi con il proprio concetto di "io", facendo della propria identità un vero e proprio valore da tutelare. L'era digitale, però, ha dettato un cambiamento radicale nella società, mutando anche il concetto stesso di identità personale.

Oggi, infatti, con l'avvento di una tecnologia sempre più pervasiva e che disegna una realtà virtuale in cui tutto è accessibile, attuale e rintracciabile, diventa ancora più impellente il bisogno di poter "liberarsi" da ogni informazione che possa alterare la propria identità personale.

Questione di primaria importanza diviene così parlare di identità digitale e diritto all'oblio.

Ma cos'è precisamente il diritto all'oblio?

È il diritto di ognuno di noi a cadere nell'anonimato, richiedendo la cancellazione dei propri dati virtuali.

Sì, ma come?

Una risposta chiara e precisa viene dalla Corte di Giustizia Europea.

Due celebri pronunce, infatti, note come "Google Spain" e "Digital Rights" spalancano le porte alla possibilità per ognuno di noi di far "perdere" le proprie tracce sul web.

In particolare, nel caso "Google Spain", è stata accolta la richiesta formulata da un cittadino spagnolo che voleva ottenere la rimozione delle informazioni che lo riguardavano dai risultati elaborati dal motore di ricerca stesso. Per la prima volta, viene così riconosciuta la possibilità di sottoporre le richieste di cancellazione direttamente al motore di ricerca anche se le informazioni erano originariamente pubblicate su altri siti e, solo successivamente, indicizzate da Google.

Sulla scia di questo stesso orientamento, nella sentenza c.d. "Digital rights", si dichiara invalida la direttiva che prevede

la conservazione dei dati relativi a comunicazioni elettroniche in favore della tutela della riservatezza.

Inoltre, si segnala come l'esigenza di ciascuno di chiedere ed ottenere la cancellazione dei propri dati abbia portato a codificare, espressamente, tale diritto.

L'art. 17 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, infatti, definisce il diritto all'oblio quale diritto ad "ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali."

Anche l'Italia non si è sottratta dal pronunciarsi su questo diritto di nuova emersione e, in particolare, ha posto particolare enfasi sul suo rapporto con l'esercizio del diritto di cronaca.

Infatti, se da un lato urge una tutela piena ed effettiva del diritto alla riservatezza quale diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, dall'altro permane l'interesse pubblico all'informazione.

È vero che abbiamo il diritto di non vedere comparire alcuna informazione di nostro conto sul web che possa alterare la nostra immagine, ma non dimentichiamoci che informare l'opinione pubblica di fatti di rilevanza sociale è un dovere ancor prima che un diritto altrettanto fondamentale.

Una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano con sent. n. 10374¹ si è espressa proprio sul diritto alla corretta divulgazione dei dati personali sulla piattaforma virtuale.

¹ Trib. Milano, 28.09.2016, sent. n. 10374.

Nel caso oggetto del giudizio, la ricorrente ha formulato richiesta di dissociazione del proprio nome da un articolo pubblicato su un quotidiano *online* dal contenuto manifestamente diffamatorio ed indicizzato da Google.

Il Giudice si è ritrovato, così, a dover bilanciare l'interesse pubblico alla consultazione di una notizia ed il diritto della personalità ed ha così ribadito i principi fissati dall'art. 11 del D. Lgs. 196/2003 il quale afferma che i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza e, soprattutto, *"conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati."*

Il diritto all'oblio emerge, allora, quale diretta e logica conseguenza di un corretto esercizio del diritto di cronaca. Infatti, se il presupposto del diritto all'informazione è la rilevanza pubblica della notizia una volta che tale interesse pubblico viene meno, non si vede come il soggetto coinvolto non possa non ritornare nell'anonimato e riappropriarsi di un'identità nuovamente integra, perdendo le proprie "tracce" digitali.

Attenzione però: la rete non perdona. Infatti, se è vero che è stato accolto il diritto di ognuno di noi ad essere dimenticati, dall'altro lato persiste una concreta difficoltà nel tutelare tale interesse.

Infatti, persino Vittorio Emanuele di Savoia ha dovuto sacrificare il proprio dritto all'oblio in ragione di un interesse della collettività preponderante.

Con la sentenza n. 38747 del 03.08.2017 la Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che il diritto all'oblio deve cedere il passo al diritto della società ad essere informata sui fatti da cui dipende la formazione delle proprie convinzioni. Così, il ricorrente di sangue blu ha visto sfumata la sua possibilità di togliere visibilità all'incidente dell'isola di Cavallo, avvenuto nel '78 e rievocato da La Repubblica in occasione della riapertura della reggia di Venaria.

La Corte in questo caso specifico ha preferito prediligere il diritto dell'opinione pubblica rispetto alla volontà del singolo di non intaccare la propria reputazione personale.

Ma, popolo del web non disperate! È proprio nel bilanciamento di questi due interessi contrapposti che le corti italiane ed europee stanno orientando le proprie decisioni, sempre nel tentativo di assicurare un pieno rispetto del diritto alla riservatezza quale diritto inviolabile della personalità.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: news@savvocati.com

La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.